



Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [La Corte di Cassazione di nuovo sul “foro del consumatore”](#)

16 novembre 2010

La Corte di Cassazione di nuovo sul “foro del consumatore”



Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di competenza territoriale nei contratti con il consumatore (**Corte di Cassazione, Sez. III, 26 Aprile 2010, n. 9922**).

La pronuncia merita di essere segnalata non tanto per l'innovatività del principio di diritto in essa contenuto, quanto per il fatto che i precedenti analoghi nella giurisprudenza di legittimità sono senz'altro pochi.

Come noto, nel Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”), in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 33, comma 2, lett. u), nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha di fatto introdotto il cd. “foro del consumatore”.

Per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatori e professionisti, in altri termini, la sede del foro competente può essere quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore.

La norma è chiara e non consente alcun tipo di interpretazione, in particolare per quanto riguarda il domicilio elettivo del consumatore, se non quella strettamente e puramente letterale.

Per domicilio elettivo, infatti, può intendersi solo e soltanto il frutto dell'elezione di domicilio disciplinata dall'art. 47 c.c., a mente del quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. L'elezione di domicilio speciale, quindi, si riferisce a determinati atti o affari di una persona, dura per la sola durata del compimento dell'atto o dell'affare e va scelta espressamente (si pensi, ad esempio, proprio a chi elegge domicilio presso l'avvocato difensore). Inutile inoltre rimarcare che il domicilio speciale deroga quello generale ex art. 43 c.c.

Diversamente opinando si finirebbe, invece, per far coincidere due situazioni tra loro distinte e non assimilabili: la residenza, che è una situazione di fatto ed implica l'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo fisico, e il domicilio, che è invece una situazione di diritto e che dipende sia dall'intenzione del domiciliatario di fissare in un luogo (anche diverso da quello nel quale si risiede, come ad esempio, lo studio

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori, curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

legale del proprio avvocato) la sede stabile e principale di un determinato atto o affare, sia dalla presenza effettiva nel luogo di domiciliazione proprio di quel determinato affare o interesse della persona.

Come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14669 del 1° ottobre 2003) e recentemente confermato anche nell'ordinanza della Suprema Corte del 26 settembre 2008, n. 24262, nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.) la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa.

Alla luce di ciò, quindi, il cd. "foro del consumatore" è dunque innanzitutto un foro esclusivo e speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale (oltre alle due ordinanze appena sopra citate si faccia riferimento anche a Corte di Cassazione, Sez. II, 24 novembre 2008, n. 27911; Cass. n. 377/07; Cass. 4208/07; Cass. n. 13642/2006; Cass. 3379/05; Cass. 16574/05).

L'esclusività e la specialità di tale foro, alla luce della finalità di tutela del consumatore-contrantea debole che ispira il D. Lgs. n. 206/2005, è così forte che è da presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18 e 20 c.p.c., se è diverso da quello del consumatore. Infatti, l'art. 34, comma 3, per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, non può essere interpretato nel senso di vanificare in modo surrettizio la tutela del consumatore (Cass., Sez. II, 20 agosto 2004 n. 16336; Cass., Sez. III, 23 febbraio 2007, n. 4208).

Tale principio è stato confermato da Corte di Cassazione, Sez. III, 26 Aprile 2010, n. 9922, nella quale si legge che "nelle controversie tra consumatore e assicurazione, la competenza è del giudice del luogo in cui il cittadino risiede o ha eletto domicilio nelle controversie. È vessatoria, quindi, la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie che hanno origine da un contratto".

Il testo integrale della sentenza può essere letto a questo [link](#).

Letture: **64980** | Commenti: **3** |



3 Commenti a "La Corte di Cassazione di nuovo sul "foro del consumatore""

1.  **Sul foro del consumatore scrive:**

Scritto il 31-5-2013 alle ore 12:01

Sul punto, mi permetto di segnalare la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 6 settembre 2012 (C-190/11).

Il Giudice comunitario ha chiarito che il foro del consumatore può essere applicato anche nel caso in cui un consumatore europeo acquisti un bene in un paese dell'Unione diverso da quello di sua residenza.

La sentenza chiarisce le condizioni alle quali il foro del consumatore prevale su quello del convenuto.

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ▶



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € **118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: **2018**

Versione carta

€ ~~320,00~~ (-15%) € **272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ ~~480,00~~ (-25%) € **360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: **2017**

Versione carta

€ ~~49,00~~ (-20%) € **39,00**



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: **2019**

Versione carta

2.  **daniela scrive:**

Scritto il 13-11-2013 alle ore 17:44

Egr. Avvocato, più che un commento io, avrei, bisogno di un Suo parere.

La competenza per territorio prevista dal Codice del Consumo, quindi presso il domicilio e/o residenza del consumatore, si applica anche se vi è una obbligazione di denaro ex art. 1182 c.c....?? Grazie da subito

3.  **Anna scrive:**

Scritto il 6-8-2015 alle ore 09:38

Un avvocato, m'ha scritto una raccomandata [x conto di una sua assistita] l'anno scorso [2014 in luglio]dicendo che eleggeva il suo domicilio presso il suo studio. Dopo un anno un mese e mezzo fa, m'arriva un atto giudiziario , praticamente illeggibile e con varie pagine (a detta del mio legale) mancanti .E' la controversia x un contratto lavorativo come colf [a cui fra l'altro , la donna , mentendo, aveva detto di non essere interessata].Nell'atto c'è citato l'indirizzo, senza numero civico dell'assistita[non c'è neanche codice fiscale numero di carta d'identità o altro documento]L'assistita , sostiene mentendo , d'aver lavorato come colf a tempo pieno, occupandosi dei lavori domestici e dei pasti. In realtà è stata al mio servizio solo x 2 ore la settimana, ma vuole 1.800,00 € d'arretrati. Credo voglia denaro in nero.. Quando andò via [ha lavorato dal 11 novembre 2013 al 17 febbraio 2014, ma sostiene [x poter avere un altro trimestre contributivo] d'essere stata in casa mia , fino al 17 maggio del 2014. Quando la mandai via[x cattiva condotta,(sospetto è quasi una certezza al 99,9% che abbia sottratto molti oggetti preziosi aprendo con una chiave fasulla un cassetto chiuso)]le detti 400,00 €. Dovrebbe avere, credo, solo altri 300,00 € come massimo. La domiciliazione presso l'avvocato difensore, penso si debba fare in forma scritta, dev'essere firmata dalla persona che elegge domicilio legale presso l'avvocato e dev'essere correlata [la richiesta] di fotocopia di un documento d'identità.Io ho detto al mio legale di fare opposizione all'atto giudiziario, xkè è stato citatoa la cvia di residenza della donna, ma non il numero civico

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy](#)

Marini Paolo

Editore: Ipsoa

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

[Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail](#)

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

 **UTET**
CEALDOCA

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer